

REGIONE PIEMONTE BU47S2 23/11/2023

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI “ASTI”**

Documento allegato



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
UFFICIO PQAI IV

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
“ASTI”**

Decisione di approvazione o modifica	Pubblicazione
Approvato DOC	DM 09.07.1967
Approvato DOCG	DM 29.11.1993
Modificato con	DM 14.08.1995
Modificato con	DM 05.05.2008
Modificato con	DM 21.11.2011
Modificato con	DM 30.11.2011
	Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con 23.05.2012	DM 16.05.2012
Modificato con Qualità - Vini DOP e IGP	DM 12.07.2013
Rettificato con Qualità - Vini DOP e IGP	DM 22.07.2013
Modificato con	DM 19.02.2014

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
“ASTI”**

**MODIFICATO A SEGUITO DI APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
“CANELLI”**



Modificato con Qualità - Vini DOP e IGP	DM 07.03.2014	Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Sito ufficiale Mipaaf -	
Modificato con 17.09.2014	DM 09.09.2014	GU n.216 - Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP	
Modificato con 26.02.2015	DM 17.02.2015	GU n.47 - Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP	
Modificato con Provvedimento Ministeriale Qualità - Vini DOP e IGP 12.07.2017 (modifica ordinaria ai sensi Reg. del 05.07.2019 UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)		Sito ufficiale Mipaaf - G.U.U.E. n. C 225	
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Qualità - Vini DOP e IGP (concernente informazioni agli operatori 31.07.2019 - Comunicati della pubblicazione della predetta modifica ordinaria sulla GUCE n. C 225 del 05.07.2019)		Sito ufficiale Mipaaf - G.U. n. 178 del	
Modificato con 22.10.2020	DM 09.10.2020	G.U. n.262 -	



(modifiche ordinarie) Qualità - Vini DOP e IGP Sito ufficiale Mipaaf - G.U.U.E n. C/61 del 22.02.2021 Modificato con DM 22.12.2021 G.U. n.4 - 07.01.2022 (Modifica ordinaria ai sensi art. 17 Reg. n. 33/2019) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP G.U.U.E n. C /183 del 05.05.2022 Articolo 1 Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” è riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale); “Moscato d’Asti”; “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”. 2. Le sottozone “Canelli”, “Santa Vittoria d’Alba” e “Strevi” sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Base ampelografica	Articolo 1 Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” è riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale); “Moscato d’Asti”; “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”. 2. Le sottozone “Canelli”, “Santa Vittoria d’Alba” e “Strevi” sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Base ampelografica
---	--



I vini designati con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

Articolo 3
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" di cui all'art. 1 è delimitata come segue:

in provincia di Alessandria, l'intero territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grogardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;

in provincia di Asti, l'intero territorio dei comuni di:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;

in provincia di Cuneo, l'intero territorio dei comuni di:

Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

I vini designati con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

Articolo 3
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" di cui all'art. 1 è delimitata come segue:

in provincia di Alessandria, l'intero territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grogardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;

in provincia di Asti, l'intero territorio dei comuni di:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;

in provincia di Cuneo, l'intero territorio dei comuni di:

Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Articolo 4
Norme per la viticoltura



1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od umidi.

3. I sistemi di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.

5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:

Tipologia	Resa uva t/ha
Asti o Asti spumante	10

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od umidi.

3. I sistemi di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.

5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:

Tipologia	Resa uva t/ha
Asti o Asti spumante	10



Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale)	10		Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale)	10	
Moscato d'Asti	10		Moscato d'Asti	10	
Moscato d'Asti vendemmia tardiva	6		Moscato d'Asti vendemmia tardiva	6	
7. Le uve destinate alla produzione del vino della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei. 8. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti”. 9. Limitatamente alle tipologie “Asti” e “Moscato d'Asti” in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di 12,00 t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10,00 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi della Legge n. 238/2016, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di			7. Le uve destinate alla produzione del vino della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei. 8. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti”. 9. Limitatamente alle tipologie “Asti” e “Moscato d'Asti” in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di 12,00 t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10,00 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi della Legge n. 238/2016, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di		



cui all'art. 3, dandone comunicazione immediata all'Organismo di controllo.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente pari al:

tipologia	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol.)
-----------	--

cui all'art. 3, dandone comunicazione immediata all'Organismo di controllo.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente pari al:

tipologia	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol.)
-----------	--



Asti o Asti spumante	9,00
Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale)	10,00
Moscato d'Asti	10,00
Moscato d'Asti vendemmia tardiva	12,00

Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino “Moscato d’Asti”, con l’esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol. .

14. La Regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all’art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie all’art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO).

Asti o Asti spumante	9,00
Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale)	10,00
Moscato d'Asti	10,00
Moscato d'Asti vendemmia tardiva	12,00

Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino “Moscato d’Asti”, con l’esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol. .

14. La Regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all’art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie all’art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO).



2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le Ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930, “Moscato d’Asti” e “Asti spumante” o “Asti”. Conformemente all’art. 4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell’arco dell’intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui. 4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita di cui all'articolo 1 non deve essere superiore a:	2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le Ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930, “Moscato d’Asti” e “Asti spumante” o “Asti”. Conformemente all’art. 4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell’arco dell’intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui. 4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita di cui all'articolo 1 non deve essere superiore a:
--	--



Tipologia	Resa uva/vino		Tipologia	Resa uva/vino	
Asti o Asti spumante	75%		Asti o Asti spumante	75%	
Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale)	75%		Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale)	75%	
Moscato d'Asti e	75%		Moscato d'Asti e	75%	
Moscato d'Asti vendemmia tardiva	50%		Moscato d'Asti vendemmia tardiva	50%	
Per le tipologie «Asti» o «Asti» spumante, «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti», qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite dell'80% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. Per la tipologia «Moscato d'Asti» vendemmia tardiva, qualora la resa superi il limite sopra indicato, ma non oltre il 55%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite del 55% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. 5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui al precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma. La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In assenza di			Per le tipologie «Asti» o «Asti» spumante, «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti», qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite dell'80% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. Per la tipologia «Moscato d'Asti» vendemmia tardiva, qualora la resa superi il limite sopra indicato, ma non oltre il 55%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite del 55% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. 5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui al precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma. La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In assenza di		



provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti. 6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare. 7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti. 8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti spumante”, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia. 9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura.	provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti. 6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare. 7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti. 8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti spumante”, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia. 9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura.
--	--



10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione d'Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti spumante" e "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente. 11. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti", deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente. 12. È proibita la pratica di arricchimento per la tipologia "Moscato d'Asti vendemmia tardiva". 13. Il vino "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione. 14. È consentito che il mosto atto a DOCG "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva", rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, alla elaborazione della DOCG "Asti" o "Asti Spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico. Qualora le caratteristiche del mosto destinato ad "Asti" o "Asti spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico corrispondano, per titolo alcolometrico volumico minimo naturale, alle caratteristiche del mosto destinato a Moscato d'Asti, è consentita l'operazione inversa.	10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione d'Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti spumante" e "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente. 11. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti", deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente. 12. È proibita la pratica di arricchimento per la tipologia "Moscato d'Asti vendemmia tardiva". 13. Il vino "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione. 14. È consentito che il mosto atto a DOCG "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva", rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, alla elaborazione della DOCG "Asti" o "Asti Spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico. Qualora le caratteristiche del mosto destinato ad "Asti" o "Asti spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico corrispondano, per titolo alcolometrico volumico minimo naturale, alle caratteristiche del mosto destinato a Moscato d'Asti, è consentita l'operazione inversa.
--	--



15. La Regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del Consorzio di Tutela, può stabilire il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle uve e dei mosti destinati a produrre vini di cui all'articolo 1. Articolo 6 Caratteristiche al consumo 1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato tenue; odore: caratteristico, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l 2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale), all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; odore: caratteristico, spiccato, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosé a dolce;	15. La Regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del Consorzio di Tutela, può stabilire il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle uve e dei mosti destinati a produrre vini di cui all'articolo 1. Articolo 6 Caratteristiche al consumo 1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato tenue; odore: caratteristico, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l 2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale), all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; odore: caratteristico, spiccato, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosé a dolce;
--	--



titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.; acidità totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino giallo più o meno intenso; odore: caratteristico e fragrante di Moscato; sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 per g/l; all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar. 4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato; odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate; sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;	titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.; acidità totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino giallo più o meno intenso; odore: caratteristico e fragrante di Moscato; sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 per g/l; all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar. 4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato; odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate; sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;
--	--



titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.

2. Per le tipologie "Asti" o "Asti Spumante", "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico, "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" è consentito l'uso del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 238/2016.

3. È inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "tenuta", "fattoria", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.

2. Per le tipologie "Asti" o "Asti Spumante", "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico, "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" è consentito l'uso del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 238/2016.

3. È inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "tenuta", "fattoria", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.



5. La denominazione di origine controllata e garantita “Asti”, per tutte le tipologie “Asti” o “Asti” Spumante, “Asti” o “Asti” Spumante metodo classico”, “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti” Vendemmia Tardiva, è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti all’allegato A del presente disciplinare. Tale marchio è riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente. Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facoltà di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.	5. La denominazione di origine controllata e garantita “Asti”, per tutte le tipologie “Asti” o “Asti” Spumante, “Asti” o “Asti” Spumante metodo classico”, “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti” Vendemmia Tardiva, è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti all’allegato A del presente disciplinare. Tale marchio è riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente. Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facoltà di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
6. Per le tipologie dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita di cui all’art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.	6. Per le tipologie dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita di cui all’art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
7. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), è consentita l’indicazione della data di “sboccatura”, purché veritiera e documentabile.	7. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), è consentita l’indicazione della data di “sboccatura”, purché veritiera e documentabile.
8. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l’indicazione in etichetta della dicitura “metodo Martinotti”.	8. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l’indicazione in etichetta della dicitura “metodo Martinotti”.
9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre, dette indicazioni devono figurare con caratteri di	9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre, dette indicazioni devono figurare con caratteri di



tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per la denominazione.	tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per la denominazione.
Articolo 8 Confezionamento	Articolo 8 Confezionamento
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 48- Legge n. 238/2016.	1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 48- Legge n. 238/2016.
2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti Spumante" o "Asti", "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all'85% del peso totale.	2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti Spumante" o "Asti", "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all'85% del peso totale.
3. È vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacità superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure: - tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; - tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente "Asti" o "Asti Spumante".	3. È vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacità superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure: - tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; - tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente "Asti" o "Asti Spumante".
Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.	Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.



4. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia “Albeisa”. È vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta,

È inoltre vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:

- tappo corona,
- tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
- tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.

Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente “Moscato d’Asti”.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di vino “Moscato d’Asti” provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, è consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero.

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

I vini Asti e Moscato d’Asti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiarità che questa varietà conferisce ai due vini prodotti sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di allevamento più diffusa è il Gujot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di

4. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia “Albeisa”. È vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta,

È inoltre vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:

- tappo corona,
- tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
- tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.

Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente “Moscato d’Asti”.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di vino “Moscato d’Asti” provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, è consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero.

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

I vini Asti e Moscato d’Asti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiarità che questa varietà conferisce ai due vini prodotti sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di allevamento più diffusa è il Gujot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di



altissima qualità. La perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento delle tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di produzione per merito di nomi altisonanti dell'enologia italiana quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione qualitativa soprattutto aromatica, predilige terreni calcarei. All'interno della zona di produzione, ripartita su 51 comuni delle province di Asti, Cuneo ed Alessandria, si ritrovano matrici geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza calcarea, argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivati. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di "selezionare" nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all'ambiente stesso: il Moscato bianco. Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Valoritalia s.r.l Sede Legale:	altissima qualità. La perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento delle tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di produzione per merito di nomi altisonanti dell'enologia italiana quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione qualitativa soprattutto aromatica, predilige terreni calcarei. All'interno della zona di produzione, ripartita su 51 comuni delle province di Asti, Cuneo ed Alessandria, si ritrovano matrici geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza calcarea, argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivati. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di "selezionare" nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all'ambiente stesso: il Moscato bianco. Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Valoritalia s.r.l Sede Legale:
---	---



via XX Settembre 98/G
00187 Roma –
Tel.+3906-45437975
Mail: info@valoritalia.it
sede operativa per l'attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 – ISOLA D'ASTI (AT)

La società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ai sensi dell'articolo 64 della Legge. n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in GU n. 253 del 30 ottobre 2018.

SOTTOZONA "CANELLI"

Articolo 1- Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti", seguita dalla specificazione della sottozona "Canelli" è riservata al vino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

via XX Settembre 98/G
00187 Roma –
Tel.+3906-45437975
Mail: info@valoritalia.it
sede operativa per l'attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 – ISOLA D'ASTI (AT)

La società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ai sensi dell'articolo 64 della Legge. n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in GU n. 253 del 30 ottobre 2018.

~~SOTTOZONA "CANELLI"~~

~~Articolo 1- Denominazione~~

~~La denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti", seguita dalla specificazione della sottozona "Canelli" è riservata al vino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.~~



Articolo 2- Base ampelografica La denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti” seguita dalla specificazione “Canelli” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco. Articolo 3 - Zona di produzione La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Canelli", comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla cultura della vite nei territori dei Comuni sottoelencati: Provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida del comune di Loazzolo e di Bubbio. Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba. Articolo 4- Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 1.1 Giacitura collinare a struttura	Articolo 2- Base ampelografica La denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti” seguita dalla specificazione “Canelli” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco. Articolo 3 - Zona di produzione La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Canelli", comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla cultura della vite nei territori dei Comuni sottoelencati: Provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida del comune di Loazzolo e di Bubbio. Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba. Articolo 4- Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 1.1 Giacitura collinare a struttura
---	--



calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima è di 165 m s.l.m.

1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.

1.3. Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

3. Forme di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art.1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Moscato d'Asti "Canelli"	Resa uva t /ha	Titolo vol. nat. min. % vol
	9.5	11.00 %

~~calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima è di 165 m s.l.m.~~

~~1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.~~

~~1.3. Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.~~

~~2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.~~

~~3. Forme di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.~~

~~4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.~~

~~5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art.1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:~~

Moscato d'Asti "Canelli"	Resa uva t /ha	Titolo vol. nat. min. % vol
	9.5	11.00 %



6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art.1 con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

Moscato d'Asti "Canelli" menzione "Vigna"	Resa uva t/ha	Titolo vol. nat. min. % vol
	8.5	11.50 %

7. La denominazione di origine controllata garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione "Canelli" può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari:

al terzo anno: Resa uva t/ha 5,1
al quarto anno: Resa uva t/ha 5,9
al quinto anno: Resa uva t/ha 6,8
al sesto anno: Resa uva t/ha 7,7

La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Articolo 5- Norme per la vinificazione

~~6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art.1 con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:~~

Moscato d'Asti "Canelli" menzione "Vigna"	Resa uva t/ha	Titolo vol. nat. min. % vol
	8.5	11.50 %

~~7. La denominazione di origine controllata garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione "Canelli" può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari:~~

~~al terzo anno: Resa uva t/ha 5,1
al quarto anno: Resa uva t/ha 5,9
al quinto anno: Resa uva t/ha 6,8
al sesto anno: Resa uva t/ha 7,7~~

~~La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.~~

~~Articolo 5- Norme per la vinificazione~~



1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all'articolo 3.

Conformemente all'art. all' art.4 del Reg.Delegato (UE) 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Moscato d'Asti "Canelli"	Resa uva /vino	Prod. max di vino hl/ha
	75%	71.25

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'articolo 4 punto 5.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Articolo 6 -Caratteristiche al consumo

~~1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all'articolo 3.~~

~~Conformemente all'art. all' art.4 del Reg.Delegato (UE) 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.~~

~~2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:~~

Moscato d'Asti "Canelli"	Resa uva /vino	Prod. max di vino hl/ha
	75%	71.25

~~Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'articolo 4 punto 5.~~

~~Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.~~

~~Articolo 6 -Caratteristiche al consumo~~



1. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione "Canelli" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
- odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
- sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 al 6,50% vol.
- acidità totale: minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.

Articolo 7- Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

~~1. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione "Canelli" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:~~

- ~~• colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;~~
- ~~• odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;~~
- ~~• sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace;~~
- ~~• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 al 6,50% vol.~~
- ~~• acidità totale: minima: 4,5 g/l~~
- ~~• estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;~~

~~2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.~~

~~Articolo 7- Designazione e presentazione~~

~~1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari.~~

~~2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.~~



3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia. 4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché: - le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; - tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi -; - coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la Denominazione con la menzione "vigna" abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; - la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la Denominazione; - le bottiglie in cui viene confezionato il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal toponimo o nome tradizionale per la commercializzazione siano di capacità pari o inferiore ai 500 cl con esclusione dei 20 cl. 5. Per il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art 1 è obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8 -Confezionamento	3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia. 4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché: - le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; - tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi -; - coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la Denominazione con la menzione "vigna" abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; - la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la Denominazione; - le bottiglie in cui viene confezionato il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal toponimo o nome tradizionale per la commercializzazione siano di capacità pari o inferiore ai 500 cl con esclusione dei 20 cl. 5. Per il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art 1 è obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8 -Confezionamento
---	---



Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 deve essere immessi al consumo nei modi previsti dall'articolo 8 comma 4 del disciplinare dei vini DOCG “Moscato d’Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.

Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

SOTTOZONA “SANTA VITTORIA D’ALBA”

Articolo 1 -Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini:

“Asti” o “Asti spumante”;

“Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale);

“Moscato d’Asti”

“Moscato d’Asti vendemmia tardiva”

seguiti dalla specificazione della sottozona “Santa Vittoria d'Alba” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Articolo 2 -Base ampelografica

I vini designati “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Santa Vittoria d'Alba" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

~~Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 deve essere immessi al consumo nei modi previsti dall'articolo 8 comma 4 del disciplinare dei vini DOCG “Moscato d’Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.~~

~~Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.~~

SOTTOZONA “SANTA VITTORIA D’ALBA”

Articolo 1 -Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini:

“Asti” o “Asti spumante”;

“Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale);

“Moscato d’Asti”

“Moscato d’Asti vendemmia tardiva”

seguiti dalla specificazione della sottozona “Santa Vittoria d'Alba” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Articolo 2 -Base ampelografica

I vini designati “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Santa Vittoria d'Alba" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.



Articolo 3 -Zona di produzione

1.Le uve destinate alla produzione dei vini “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale),“Moscato d'Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” con la specificazione aggiuntiva della sottozona “Santa Vittoria d'Alba” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo

Articolo 4 -Norme per la viticoltura

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1 Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all’ art. 8 della Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.

1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.

2.I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Vitivinicolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

Articolo 3 -Zona di produzione

1.Le uve destinate alla produzione dei vini “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale),“Moscato d'Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” con la specificazione aggiuntiva della sottozona “Santa Vittoria d'Alba” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo

Articolo 4 -Norme per la viticoltura

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1 Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all’ art. 8 della Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.

1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.

2.I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Vitivinicolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.



3. Forma di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. 5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente. 6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante", "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. 7. Per il vino "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro. 8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. 9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino "Asti" o "Asti Spumante", "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria	3. Forma di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. 5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente. 6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante", "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. 7. Per il vino "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro. 8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. 9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino "Asti" o "Asti Spumante", "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria
--	--



d'Alba” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all’10,50%. 10.Le uve destinate alla produzione del vino “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00%. Articolo 5 -Norme per la vinificazione 1.La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75 % per “Asti” o “Asti Spumante” “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d'Asti” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” ed al 45% per il vino “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba. Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato. 2.Le uve destinate alla produzione del vino qualificato “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei. 3.Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.	d'Alba” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all’10,50%. 10.Le uve destinate alla produzione del vino “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00%. Articolo 5 -Norme per la vinificazione 1.La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75 % per “Asti” o “Asti Spumante” “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d'Asti” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” ed al 45% per il vino “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba. Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato. 2.Le uve destinate alla produzione del vino qualificato “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei. 3.Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.
---	---



Conformemente all'art.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 4 . Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 5 . Il vino "Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. 6 . Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi. Articolo 6- Caratteristiche al consumo 1.Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore : paglierino con riflessi dorati; profumo : elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale; sapore : franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% al 6,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;	Conformemente all'art.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 4 . Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 5 . Il vino "Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. 6 . Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi. Articolo 6- Caratteristiche al consumo 1.Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore : paglierino con riflessi dorati; profumo : elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale; sapore : franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% al 6,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
--	--



all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar. 2. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti Vendemmia tardiva" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato brillante; profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate; sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 12,00% vol. svolti; acidità totale minima: 4,5g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato tenue; odore: caratteristico, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;	all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar. 2. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti Vendemmia tardiva" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato brillante; profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate; sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 12,00% vol. svolti; acidità totale minima: 4,5g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato tenue; odore: caratteristico, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;
---	---



estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale) con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; odore: caratteristico, spiccato, delicato; sapore: caratteristico, da pas dosé a dolce, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,0% vol.; acidità totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; Articolo 7 -Designazione e presentazione 1. Alle Denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.	estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale) con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; odore: caratteristico, spiccato, delicato; sapore: caratteristico, da pas dosé a dolce, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,0% vol.; acidità totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; Articolo 7 -Designazione e presentazione 1. Alle Denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.
--	--



4.E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. n.31 Legge n. 238/2016. 5.Sulle bottiglie contenenti i vini “Moscato d'Asti” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” e “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 7 -Confezionamento 1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall'articolo 8 del disciplinare dei vini a DOCG “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” o “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”. Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali SOTTOZONA “STREVI” Articolo 1 - Denominazione La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini: “Asti” o “Asti spumante”; “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale); “Moscato d’Asti”, seguita dalla specificazione della sottozona “Strevi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.	4.E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. n.31 Legge n. 238/2016. 5.Sulle bottiglie contenenti i vini “Moscato d'Asti” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” e “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 7 -Confezionamento 1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall'articolo 8 del disciplinare dei vini a DOCG “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” o “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”. Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali SOTTOZONA “STREVI” Articolo 1 - Denominazione La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini: “Asti” o “Asti spumante”; “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale); “Moscato d’Asti”, seguita dalla specificazione della sottozona “Strevi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
--	--



Articolo 2 – Base ampelografica

I vini designati “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Strevi" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

Articolo 3 – Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi” devono essere prodotte nella zona sottoindicata nella Provincia di Alessandria: l’intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grogna e Visone.

Articolo 4 -Norme per la viticoltura e la vinificazione

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1. Terreni vitati da considerare idonei all’iscrizione allo Schedari Viticolo di cui all’ art. n.8 della Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.

Articolo 2 – Base ampelografica

I vini designati “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Strevi" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

Articolo 3 – Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi” devono essere prodotte nella zona sottoindicata nella Provincia di Alessandria: l’intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grogna e Visone.

Articolo 4 -Norme per la viticoltura e la vinificazione

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1. Terreni vitati da considerare idonei all’iscrizione allo Schedari Viticolo di cui all’ art. n.8 della Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.



1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi. 2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 3. La forma di allevamento ammessa è quella tradizionale a contropalliera con vegetazione assurgente. 4. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso. 5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo Schedario Viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente. 6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. 7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. 8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino "Asti" o "Asti spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10,5 % vol.	1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi. 2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 3. La forma di allevamento ammessa è quella tradizionale a contropalliera con vegetazione assurgente. 4. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso. 5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo Schedario Viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente. 6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. 7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. 8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino "Asti" o "Asti spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10,5 % vol.
--	--



9. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per "Asti" o "Asti spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi". Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato. 10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino. Conformemente all'art.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 12. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi. Articolo 5 - Caratteristiche al consumo 1. Il vino a denominazione di Origine Controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato; odore: caratteristico e fragrante di moscato;	9. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per "Asti" o "Asti spumante", "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale) e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi". Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato. 10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino. Conformemente all'art.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 12. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi. Articolo 5 - Caratteristiche al consumo 1. Il vino a denominazione di Origine Controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato; odore: caratteristico e fragrante di moscato;
---	---



sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.; acidità totale: minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante" con la specificazione "Strevi" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato tenue; odore: caratteristico, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 3. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale) con la specificazione "Strevi" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:	sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.; acidità totale: minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante" con la specificazione "Strevi" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato tenue; odore: caratteristico, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 3. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale) con la specificazione "Strevi" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
--	--



spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, da pas dosè a dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Articolo 6 -Designazione e presentazione

1. Alle denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva" e similari.
2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. È consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 31 Legge n. 238/2016.
5. Sulle bottiglie contenenti il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 7- Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti

spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, da pas dosè a dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Articolo 6 -Designazione e presentazione

1. Alle denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva" e similari.
2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. È consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 31 Legge n. 238/2016.
5. Sulle bottiglie contenenti il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 7- Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti



dall'articolo 8 del disciplinare dei vini DOCG “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), “Moscato d’Asti”.	dall'articolo 8 del disciplinare dei vini DOCG “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), “Moscato d’Asti”.
Allegato A	Allegato A



PANTONE

CMYK



PANTONE 8004 C >



C: 39 - M: 41 - G: 51 - N: 27



PANTONE 9060 C >



C: 0 - M: 0 - G: 12 - N: 0



PANTONE 2767 C >



C: 100 - M: 90 - G: 10 - N: 77



PANTONE 186 C >



C: 2 - M: 10 - G: 85 - N: 6



FONT: Berthold Walbaum Book Regular

PANTONE

CMYK



PANTONE 8004 C >



C: 39 - M: 41 - G: 51 - N: 27



PANTONE 9060 C >



C: 0 - M: 0 - G: 12 - N: 0



PANTONE 2767 C >



C: 100 - M: 90 - G: 10 - N: 77



PANTONE 186 C >



C: 2 - M: 10 - G: 85 - N: 6



FONT: Berthold Walbaum Book Regular